

PAOLO VI E LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE INDULGENZE

II. L'ENCHIRIDION INDULGENTIARUM

Con l'entrata in vigore della Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina* il 30 aprile 1967¹, il compito che Paolo VI, all'inizio del suo pontificato, aveva affidato alla Sacra Penitenzieria non era ancora concluso². La Costituzione *Indulgentiarum doctrina* era una solenne conferma della dottrina tradizionale della Chiesa sulle indulgenze³; mentre la sua parte dispositi-

¹ La *Indulgentiarum doctrina*, approvata da Paolo VI il 9 gennaio 1967, recava la data del 1° gennaio 1967. Fu pubblicata su *Acta Apostolicae Sedis* (AAS) il 30 gennaio. A norma della disposizione transitoria n. 1, entrava in vigore tre mesi dopo.

² Cf. J.-M. GERVAIS, «Paolo VI e la riforma della disciplina delle indulgenze», *Periodica* 88 (1999) 301-329.

³ Poiché, basandosi sul falso storico, si tenta oggi di snaturare la dottrina e la pratica delle indulgenze, Mons. Dario Rezza, a nome della Penitenzieria Apostolica, durante la conferenza stampa per la IV edizione dell'*Enchiridion indulgentiarum*, il 17 settembre 1999, ha dichiarato: «Recentemente è stata sollevata da alcune parti una questione apparentemente lessicale: che si debba parlare di indulgenza e non di indulgenze, connotando con il primo termine l'universale misericordia di Dio. Nessun cristiano dubita di tale misericordia e ciascuno ad essa si affida riconoscendosi peccatore, ma qui si tratta dello specifico potere della Chiesa di far tesoro di tale misericordia divina per alleviare e cancellare il peso dei nostri peccati. Comunque il termine, al plurale, è nel Codice di Diritto Canonico, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nella Bolla di

va pratica metteva in maggiore evidenza che, nell'acquisto delle indulgenze, «la Chiesa intende venire incontro ai suoi figli non solo per aiutarli a soddisfare le pene dovute per i peccati, ma anche e soprattutto per spingerli ad un maggiore fervore della carità»⁴.

Poggiando sulle solide basi del documento pontificio, l'aggiornamento della disciplina delle indulgenze doveva tradursi in un minuzioso rifacimento dell'*Enchiridion indulgentiarum*, «in modo che solamente le più importanti preghiere e opere di pietà, di carità e di penitenza (fossero) indulgentiate»⁵. Nel corso dei secoli, la Chiesa, spesso a richiesta dei fedeli, arricchì di indulgenze molti esercizi di pietà, preghiere e pie invocazioni, che furono riuniti nelle collezioni autentiche di *Preces et Pia Opera*. Allora però, come già aveva auspicato il Concilio Tridentino⁶, si riteneva opportuno di tornare ad una giusta moderazione, affinché i fedeli fossero indotti a stimare maggiormente il tesoro della Chiesa⁷.

Il presente articolo riassume in poche pagine il complesso lavoro di compilazione dell'*Enchiridion indulgentiarum*, svolto da gennaio 1967 a giugno 1968. Vedremo in primo luogo gli artefici della riforma, cioè

indizione del Grande Giubileo, nello stesso titolo della costituzione apostolica di Paolo VI, *Indulgentiarum doctrina*, del 1967. E tanto basti per chi vorrebbe attribuire queste non innocenti correzioni «lessicali» a tale Pontefice. Il voler poi occultare o pretendere di risolvere problemi teologici con operazioni grammaticali appare, nella più benevola delle interpretazioni, alquanto ingenuo» (cf. *L'Osservatore Romano*, 18 settembre 1999, 4).

⁴ Discorso al Sacro Collegio ed alla Prelatura romana, 23 dicembre 1966, AAS 59 (1967) 57.

⁵ *Indulgentiarum doctrina* (ID), norma 13.

⁶ «In his tamen concedendis moderationem [...] adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur» (*Decr. de indulgentiis*, 4 dic. 1563, DS 1835).

⁷ ID 12.

anzitutto Paolo VI, che seguì sempre da molto vicino i lavori, e la Penitenzieria, fedele esecutrice dell'aggiornamento disciplinare, desiderato dai Padri Conciliari e stabilito dalla Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*. Proporremo, poi, la cronistoria della riforma, attraverso i cosiddetti Verbalì di Segnatura⁸, dove appare evidente la perfetta intesa tra Paolo VI e la Sacra Penitenzieria. Infine, analizzeremo le principali caratteristiche dell'*Enchiridion* rinnovato, un volumetto, di appena 120 pagine, ma con l'alta finalità, affidatagli dalla Costituzione *Indulgentiarum doctrina*, di «spingere i fedeli al fervore della carità».

1. Gli artefici del rinnovamento

Le grandi questioni dottrinali erano state affrontate durante l'elaborazione della *Indulgentiarum doctrina*, la compilazione dell'*Enchiridion* ebbe dunque uno scopo più circoscritto. Anzitutto, seguendo i voti delle Conferenze Episcopali e lo spirito del Documento pontificio, si dovevano rivedere le concessioni dei precedenti testi ufficiali⁹, con un taglio decisivo, ma secondo un delicato dosaggio tra rispetto della tradizione e presa in considerazione dei mutamenti dei tempi. Si doveva anche chiarificare la normativa, in un codice semplice e valevole per tutti i fedeli. Infatti non pochi canoni del Codice piano-benedettino erano caduchi, altri andavano modificati, con l'integrazione delle 20 norme della *Indulgentiarum doctrina*.

⁸ Essendo un documento interno della Penitenzieria, sono inediti.

⁹ *Enchiridion Indulgentiarum. Preces et pia Opera in favorem omnium christifidelium vel quorundam coetuum personarum Indulgentiis ditata et opportune recognita*, Città del Vaticano 1952, 679.

Malgrado questo carattere più tecnico, Paolo VI, nondimeno, era regolarmente informato dalla Penitenzieria, tramite accurate relazioni e ripetute Udienze. Egli Si degnò pure di rivedere le stesse bozze di stampa. Il suo ruolo fu determinante quando, all'inizio del 1968, si temé una seria rimessa in gioco della parte più innovatrice dell'*Enchiridion*¹⁰. Papa Montini fu, dunque, da un punto di vista veramente sostanziale, il vero autore del rinnovamento disciplinare delle indulgenze.

Il Pontefice teneva anche a sentire in proposito il parere del Cardinale Journet, che aveva già personalmente elogiato, quando annunciò l'imminente pubblicazione del Documento circa la dottrina e l'uso delle indulgenze¹¹. Egli nutriva pure grande fiducia nei confronti del P. Abellán, S. I., Teologo della Sacra Penitenzieria, che, all'interno dell'Ufficio, fu il propulsore di tutta la riforma.

L'attività dei due Comitati (teologi e periti), che Paolo VI aveva nominato il 19 gennaio 1966 per lo studio delle indulgenze era cessata con la promulgazione della Costituzione *Indulgentiarum doctrina*. Le regole da osservare nelle concessioni dovevano dunque essere stabilite dalla S. Penitenzieria, *qua talis*, con organi ordinari dell'esercizio della sua competenza, vale a dire il Consiglio del Cardinale Penitenziere Maggiore, ossia la «Segnatura della S. Penitenzieria Apostolica», con un Comitato ristretto, formato da membri interni del Dicastero.

¹⁰ Cf. *infra*, «Seconda fase».

¹¹ «E siamo grati ai Teologi, primo fra questi il Signor Cardinale Journet, che hanno dato a queste norme fondamento di accurati studi»; AAS 59 (1967) 57.

All'inizio del 1967, il Penitenziere Maggiore era il Cardinale Fernando Cento¹²; fu nominato il 12 febbraio 1962, ma lasciò l'ufficio il 7 aprile 1967 e gli subentrò il Cardinale Giuseppe Antonio Ferretto¹³. La Segnatura era composta da sei Prelati: Mons. Giovanni Sessolo, Reggente dal 14 dicembre 1962 al 2 maggio 1979¹⁴; il P. Pedro M. Abellán, S. I., Teologo a partire dal 19 agosto 1957¹⁵; Mons. Giuseppe Graneris, Datario dal 22 ottobre 1964 al 1 luglio 1969¹⁶; il P. Pietro Lumbreras, O. P., Correttore dal 22 ottobre 1964 al 1 settembre 1969¹⁷; Mons. Roberto Masi, Sigillatore dal 16 marzo 1965 a gennaio 1970¹⁸; Mons. Marcello Magliocchetti, Canonista dal 26 marzo 1965 al 24 dicembre 1979¹⁹.

Il Comitato ristretto comprendeva il Reggente, il P. Teologo e il Segretario della S. Penitenzieria, Mons.

¹² Nato a Pollenza (Macera) il 10 agosto 1883; creato Cardinale il 15 dicembre 1958; deceduto il 13 gennaio 1973.

¹³ Nato a Roma il 9 marzo 1899; creato Cardinale il 16 marzo 1961; deceduto il 17 marzo 1973.

¹⁴ Nato a Oderzo (Treviso) il 1 maggio 1904; Sostituto della S. Pen. il 1 agosto 1940; Segretario il 20 settembre 1962; deceduto il 5 aprile 1995.

¹⁵ Nato a Madrid il 26 gennaio 1905; Rettore dell'Università Gregoriana e Procuratore Generale della Compagnia di Gesù. Egli ricopre tuttora la carica di Teologo della Penitenzieria Apostolica, pur con l'aiuto di un Teologo aggiunto, il P. Ivan Fuček (nominato il 14 febbraio 1995), vista l'età ormai molto avanzata e le non buone condizioni di salute.

¹⁶ Nato a Mondovì (Cuneo); Correttore il 22 luglio 1960; deceduto il 10 settembre 1981; Promotore di Giustizia al S. Ufficio.

¹⁷ Nominato Canonista l'11 gennaio 1955; nominato Sigillatore il 15 ottobre 1960.

¹⁸ Nominato Canonista il 22 ottobre 1964.

¹⁹ Nato a Palombara Sabina il 18 novembre 1908; deceduto il 24 dicembre 1979.

Arturo Lovelli²⁰, il quale fungeva anche da attuario durante le riunioni di Segnatura. Il Comitato preparava le diverse parti dell'*Enchiridion*, raccoglieva i giudizi dei Prelati, i pareri dei periti consultati, redigeva le Posizioni per le discussioni in Segnatura e le Relazioni per il Santo Padre.

Portarono il loro contributo, specialmente per le Norme, la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico²¹, le Sacre Congregazioni per i Vescovi²², per le Chiese Orientali²³, per l'Evangelizzazione dei popoli²⁴ e dei Riti²⁵. Furono inoltre con-

²⁰ Nato a Massafra (Taranto) l'11 settembre 1916; nominato Segretario il 26 marzo 1963; deceduto il 20 giugno 1971.

²¹ D'Ufficio, al Card. Pericle Felici, Pres. Pont. Com. per la revisione del CIC, Prot. N. 10/67/16, 13 dicembre 1967; Riscontro: Prot. N. 1193/67, 8 gennaio 1968. D'Ufficio, Prot. N. 10/67/19, 30 gennaio 1968; Riscontro: Prot. N. 1280/68, 12 febbraio 1968. D'Ufficio, Prot. 10/67/23, 20 febbraio 1968; Riscontro: Prot. N. 1331/68, 24 febbraio 1968.

²² D'Ufficio, al Card. Carlo Confalonieri, Pref. S.C. per i Vescovi, Prot. N. 10/67/24, 4 marzo 1968; Riscontro: Prot. 314/68 = 1002/66, 14 marzo 1968. D'Ufficio, Prot. N. 10/67/31 (cf. Prot. N. 893/67/2, Sezione Indulgenze, facoltà quinquennali e fac. Rapp. Pontifici), 20 aprile 1968.

²³ D'Ufficio, al Card. Gustavo Testa, Pro-Prefetto della S.C. per la Chiesa Orientale, Prot. N. 20/67/8, 30 marzo 1967; Riscontro: Prot. N. 130/67, 12 aprile 1967. D'Ufficio, al Card. Adolfo Fürstenberg, Pref. S.C. per le Chiese Orientali, Prot. N. 19/67/25, 2 marzo 1968. D'Ufficio, Prot. N. 10/67/30, 19 aprile 1968; Riscontro: Prot. N. 130/67, 23 aprile 1968.

²⁴ D'Ufficio, al Card. Gregorio Pietro Agagianian, Pref. S.C. per l'Ev. dei Popoli, Prot. N. 10/67/28, 4 marzo 1968; Riscontro: Prot. N. 1651/68, 20 marzo 1968.

²⁵ D'Ufficio, al Card. Benno Gut, Pref. S.C. dei Riti, Prot. N. 10/67/27, 2 marzo 1968; Riscontro: Prot. n. P.8/968, 28 marzo 1968.

sultati teologi e biblisti, che avevano già prestato la loro opera per la *Indulgentiarum doctrina*²⁶.

2. La cronistoria

La cronistoria registra due fasi: una di intensi lavori, corrispondente all'anno 1967, durante il quale vennero convocate sette riunioni di Segnatura, per discutere e rivedere gli studi ed i progetti del Comitato ristretto, nonché per votare in modo definitivo le norme e le concessioni da inserire nel nuovo *Enchiridion*. Poi una seconda fase, consacrata a chiarire equivoci dell'ultimo minuto: i sei primi mesi dell'anno 1968, infatti, iniziarono con un'inaspettata battuta d'arresto; ma Paolo VI, non appena informato dal Cardinale Penitenziere Maggiore e da Mons. Reggente, ricevuti congiuntamente in Udienza, sbloccò all'istante la situazione. L'*Enchiridion* fu finalmente pubblicato il 29 giugno, giorno conclusivo dell'Anno della Fede.

2.1 Prima fase

Le due prime sedute di Segnatura²⁷ determinarono i criteri per le concessioni di indulgenze plenarie e par-

²⁶ Il Card. Charles Journet (cf. Segr. di Stato, Prot. N. 93521, 24 aprile 1967; 5 maggio 1967); Mons. Carlo Colombo (D'Ufficio, Prot. N. 10/67/35, 20 maggio 1968; Riscontro: 23 giugno 1968); il P. Luigi Ciappi O.P. (D'Ufficio, Prot. N. 10/67/36, 20 maggio 1968; Riscontro: 22 maggio 1968); Mons. Garofalo (D'Ufficio, Prot. N. 10/67/34, 14 maggio 1968). Per il testo latino fu consultato il P. Abate Egger, dei Canonici Regolari Lateranensi (D'Ufficio, Prot. N. 10/67/R, 19 ottobre 1967; D'Ufficio, Prot. N. 10/67/33, 14 maggio 1968; D'Ufficio, Prot. N. 10/67/38, 25 maggio 1968).

²⁷ 7 e 21 marzo 1967.

ziali. La norma 6 della *Indulgentiarum doctrina*, che aveva stabilito la possibilità di acquistare non più di una indulgenza plenaria al giorno, era una disposizione puramente negativa oppure intendeva permettere, positivamente, l'acquisto di una indulgenza plenaria ogni giorno? La Segnatura seguì i voti delle Conferenze Episcopali, che, in grande maggioranza, chiedevano la possibilità di lucrare una indulgenza plenaria anche quotidianamente.

Il Comitato ristretto, in questo senso, suggerì di annessere l'indulgenza plenaria, acquistabile anche ogni giorno, a tre importanti pratiche di pietà: il Rosario *coram Ss.mo Sacramento* o in famiglia, la *Via Crucis*, l'adorazione del Ss.mo Sacramento almeno per mezz'ora. Su proposta di un Prelato, se ne aggiunse una quarta: la pia lettura della S. Scrittura almeno per mezz'ora²⁸.

Quanto all'indulgenza parziale, il Comitato ristretto, che aveva già sottomesso a Paolo VI uno schema in proposito, il 7 febbraio 1967, tenendo conto di un'annotazione autografa del Pontefice, datata 8 febbraio²⁹,

²⁸ La lettura della S. Scrittura era stata raccomandata dal Concilio Vaticano II (*Verbum Dei* 25). Fu decisivo il parere favorevole della S. Congregazione per la Chiesa Orientale (Prot. N. 130/67, 12 aprile 1967): «La lettura della Sacra Scrittura e l'adorazione del Ss.mo Sacramento sono pratiche adatte anche per i fedeli di rito orientale». Per la *Via Crucis*, la stessa Congregazione suggerì l'aggiunta: «o, a seconda dei riti, altra pratica in memoria della Passione del Signore»; per il Rosario mariano: «o, a secondo dei riti, altra pia pratica in onore della Beata Vergine (come, ad es., nel rito bizantino l'Akathistos o il Parakleison)».

²⁹ L'annotazione fu trasmessa dalla Segreteria di Stato il 9 febbraio (N. 89552). Paolo VI scriveva: «Come «base di studio» sta bene. Ma l'acquisto dell'indulgenza diventa troppo indeterminato, se non è annesso ad un atto chiaramente indicato e accompagnato da un'intenzione penitenziale precisa, e da qualche azione supererogatoria (mortificazione, carità, preghiera...)».

aveva composto anzitutto quattro concessioni di indulgenze di carattere più generale, premiando, come lo preannunciava la *Indulgentiarum doctrina*, le principali opere di pietà, di carità e di penitenza dei fedeli. Diventavano così superflue moltissime antiche concessioni.

La prima formula comprendeva sia le indulgenze, già concesse da Giovanni XXIII, per l'offerta del lavoro e delle sofferenze³⁰, sia quelle legate alla recita delle pie invocazioni³¹. Per questa concessione si era tenuto conto in modo particolare delle considerazioni ecumeniche³². Essa recitava: «Conceditur indulgentia partialis fidelibus qui, in officiis suis gerendis et vitae aerumnis tolerandis, animum ad Deum filiali fiducia erexerint (et illa obtulerint in remissionem peccatorum), addita, si voluerint, pia aliqua invocatione». Nella discussione, che seguì, si ritoccò la formula nel modo seguente: «Conceditur indulgentia partialis fidelibus qui, in officiis suis gerendis et vitae aerumnis tolerandis, animum ad Deum filiali fiducia erexerint, addita pia aliqua invocatione». Così tutte le concessioni – numerosissime – del vecchio *Enchiridion* per le pie invocazioni venivano assorbite nella prima formula.

La seconda formula, che si richiamava alle cessate «Indulgenze Apostoliche»³³, metteva in evidenza l'e-

³⁰ Cf. AAS 53 (1961) 627 e 54 (1962) 475.

³¹ Non solo le invocazioni entrate nell'uso e già indulgenziate, ma anche quelle che sorgessero spontanee nei fedeli.

³² Fu preso in considerazione un articolo della scrittrice anglicana Etta Gullick, segretaria a Oxford di un Centro ecumenico per ortodossi, cattolici e anglicani (*Le giaculatorie, Studi cattolici* 11 [1967] 49-51), che esprimeva concetti molto vicini a questa formula.

³³ Cf. AAS 55 (1963) 657-659. La novità consisteva nel fatto che l'indulgenza era soltanto parziale e non più condizionata all'uso di un oggetto pio.

servizio delle virtù teologali, specialmente della fede e della carità esercitata con le opere di misericordia: «Conceditur indulgentia partialis fidelibus qui, spiritu fidei ducti, aliis, quasi in Christo fratribus, misericorditer succurrerint, aut opera aut opibus suis». Nella discussione si convenne di eliminare le ultime parole («aut opera aut opibus suis»)³⁴.

La terza formula, senza precedente nell'antica legislazione, poneva in risalto lo spirito di penitenza nella volontaria scelta delle privazioni³⁵: «Conceditur indulgentia partialis fidelibus qui, rei licitae privationem, sponte electam, in spiritu paenitentiae sustinuerint».

La quarta premiava la pubblica testimonianza di fede, resa spontaneamente, senza essere tenuti da un precetto, e coraggiosamente vincendo il rispetto umano³⁶: «Conceditur indulgentia partialis fidelibus, qui testimonium fidei coram aliis aperte reddiderint in publicis religious sollemnibus aut coetibus (veluti processione, sacra verbi Dei praedicatione, conventu eucharistico, conventu piae Consociationis), quibus sponte intersunt»³⁷.

³⁴ Non piaceva l'accenno al denaro contenuto nella parola *opibus*.

³⁵ Infatti dopo l'entrata in vigore della Cost. *Paenitemini*, l'estrema mitezza della legge del digiuno e dell'astinenza dalle carni rendeva molto opportuna tale concessione. Paolo VI, per compensare ciò che i fedeli non facevano più per precetto, auspicava che, con l'uso delle indulgenze, fossero stimolati a farlo volontariamente.

³⁶ Riassume e completa molte concessioni particolari del vecchio *Enchiridion*: processioni eucaristiche (nn. 143, 144 e 150); congressi eucaristici (nn. 601, 602 e 603); assistenza a novene (nn. 48, 124, 170, 250, ecc.); assistenza a tridui (nn. 172, 270 e 402); assistenza alle rogazioni (n. 687); assistenza a funzioni nei mesi di luglio, giugno, maggio e marzo (nn. 217, 253, 325 e 466); assistenza a prediche (n. 692, b, c), ecc.

³⁷ Venne approvata all'unanimità con la mente: nei commenti dare l'interpretazione autentica del termine *sponte* (infatti valgono per l'indulgenza anche le opere compiute con un qualche ob-

Seguendo fedelmente la Costituzione *Indulgentiarum doctrina*, che voleva andare incontro alla vita cristiana dei fedeli più che legare l'indulgenza a particolari pratiche, le quattro formule, più che premiare un *opus operatum*, avulso dalla vita ordinaria, prendevano in considerazione piuttosto l'*opus operantis*, cioè lo stesso uomo, con le sue disposizioni. Queste concessioni, benché più larghe che nel passato, non erano vaghe, come si poteva ipotizzare dopo una lettura affrettata. Anzi non era così facile conseguire l'indulgenza, poiché ormai, nella stessa misura dell'indulgenza parziale, diventavano essenziali le disposizioni interiori dei singoli fedeli³⁸.

Una relazione fu consegnata al Santo Padre in data 6 aprile 1967. L'8 aprile, Mons. Angelo Dell'Acqua, Sostituto della Segreteria di Stato, ne indirizzava una copia al Cardinale Journet, che rispondeva il 14: «Les documents [...] me paraissent remarquables par leur *désir d'attacher les indulgences* à des actes personnels des vertus théologiques et, comme le souligne l'autographe du Saint-Père, de la vertu de pénitence»³⁹. Ed il 27 seguente, dopo aver ricevuto altri documenti, scriveva a Mons. Dell'Acqua: «Ils m'ont paru inspirés par un esprit de simplification et de prudence propre à situer dans sa vraie lumière la pratique des indulgences»⁴⁰.

bligo, come l'intervenire alle riunioni delle pie Associazioni da parte dei fedeli iscritti).

³⁸ Cf. *Indulgentiarum doctrina*, norma 5: «Il fedele, che almeno con cuore contrito compie un'azione alla quale è annessa l'indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa».

³⁹ Segreteria di Stato, Prot. N. 93525, 8 aprile 1967.

⁴⁰ Lettera comunicata dalla Segreteria di Stato il 5 maggio 1967.

La terza riunione di Segnatura⁴¹ stabilì il senso preciso della norma 13, quando preannunciava che sarebbero indulgentiate «*tantum praecipuae preces et praecipua opera pietatis, caritatis et paenitentiae*». I Voti delle Conferenze Episcopali avevano richiesto che l'indulgenza plenaria fosse concessa solo a pratiche di particolare importanza⁴². Il concetto tuttavia era relativo, poiché, secondo la prassi, non potevano essere indulgentiate opere di pietà preminenti, come i sacramenti⁴³ né le opere obbligatorie di penitenza⁴⁴. Ma erano «importanti» e suscettibili di essere arricchite dall'indulgenza, le pratiche e le opere che stimolavano il fedele ad una più intensa vita di pietà.

Si dovevano conservare, in modo esplicito, solo le preghiere e le pratiche che potevano interessare tutti i fedeli e contenere elementi di pietà universale. Per le altre preghiere di interesse più ristretto⁴⁵ o adatte a particolari circostanze⁴⁶ bastava determinarle genericamente.

Paolo VI, durante l'Udienza concessa al Cardinale Penitenziere Maggiore, prima della pausa estiva⁴⁷, manifestò vivo interesse⁴⁸. In particolare le quattro formu-

⁴¹ 2 maggio 1967.

⁴² La Conferenza Episcopale Francese escludeva esplicitamente che una semplice preghiera recasse l'indulgenza plenaria.

⁴³ In particolare la S. Messa e la confessione sacramentale.

⁴⁴ Come il digiuno o l'astinenza dalle carni, i giorni prescritti.

⁴⁵ Ad esempio, in onore dei Santi. Ma sembrava eccessivo l'indulgentiare in blocco tutte le preghiere liturgiche per tutti i Santi del Messale, così si decise di annettere l'indulgenza alle preghiere del Messale in onore dei Santi, limitatamente al giorno della ricorrenza.

⁴⁶ Vocazioni, ecumenismo...

⁴⁷ Il 10 giugno 1967.

⁴⁸ Infatti aveva letto molto accuratamente le due precedenti Relazioni (3 marzo e 6 aprile).

le per l'indulgenza parziale Gli piacquero molto. Addolorato per il fatto della perdita, nei fedeli, del senso della penitenza, chiese di vedere se non convenisse indulgenziare la S. Messa, ascoltata in spirito di penitenza e di riparazione, e di incoraggiare, col premio dell'indulgenza, la astensione dalle carni nel venerdì⁴⁹. Anche per tener conto della popolarità della preghiera *En ego*, «che è tanto bella e si trova in tutti i libri liturgici e Messali, Canoni, ed in tutti i pii manuali di pietà», accennò alla possibilità di concedere l'indulgenza plenaria alla recita di tale preghiera, se fosse unita ad un'opera di misericordia.

La Segnatura, riunitasi pochi giorni dopo⁵⁰, si trovò in difficoltà per concretizzare quelli suggerimenti: conformemente alla prassi, non conveniva che la Santa Messa e l'astinenza dalle carni, in quanto tali, fossero indulgenziate⁵¹. C'era una sola via possibile: aggiungere altre pratiche supererogatorie, ma ciò complicava le cose, mentre la *Indulgentiarum doctrina* intendeva semplificarle al massimo. Parimenti per la preghiera *En ego*: anettere l'indulgenza plenaria alla semplice preghiera, come era il caso nel vecchio *Enchiridion*, non era in sintonia né con la Costituzione *Indulgentia-*

⁴⁹ Riferendosi alla concessione generale n. 3.

⁵⁰ Il 20 giugno 1967.

⁵¹ Non conveniva indulgenziare la partecipazione alla S. Messa, per le stesse ragioni teologiche ed ecumeniche, che avevano spinto all'abolizione dell'Altare privilegiato (cf. *ID*, norma 20). Quanto alla astensione dalle carni, la difficoltà era d'ordine giuridico: non si indulgenziano le pratiche di obbligo (CIC 1917, c. 932; questa regola assente nella *Indulgentiarum doctrina*, sarà rammentata nell'*Enchiridion*, norma 31). Benché nell'attuale legislazione l'astinenza dalle carni possa essere commutata con altra pratica di pietà, di carità o di penitenza, la facoltà di commutare sta a significare che l'obbligo sussiste e come tale non può essere indulgenziato.

rum doctrina, né con i Voti delle Conferenze Episcopali; aggiungervi altre opere rendeva la concessione troppo intricata⁵². Paolo VI accolse benevolmente quelle difficoltà per la Messa riparatrice e l'astinenza del venerdì, quanto alla indulgenza plenaria per preghiera *En ego*, si sarebbe limitata al venerdì⁵³.

Il Comitato ristretto profitto dell'estate per elaborare in modo definitivo la struttura del nuovo *Enchiridion*⁵⁴. Poi, la prima riunione di Segnatura *post aquas*⁵⁵, studiò due questioni controverse: la Benedizione papale, che sarebbe riservata ormai ai Vescovi⁵⁶ e l'assolu-

⁵² Poiché l'indulgenza plenaria, ormai, doveva concedersi solo alle principali opere, all'esclusione cioè delle semplici preghiere.

⁵³ D'Ufficio, Relazione al S. Padre, 21 luglio 1967. Comunicazione di Mons. Benelli (Prot. N. 102458, 27 luglio 1967), nuovo Sostituto della Segreteria di Stato (29 giugno 1967). E precisazione del Card. Cicognani: «Sua Santità, Che intendeva dare, in proposito, suggerimenti piuttosto che istruzioni normative, lascia al buon giudizio di codesta Sacra Penitenzieria Apostolica di studiare ogni aspetto del problema e presentare proposte definitive» (Prot. N. 89552, 28 luglio 1967).

⁵⁴ Decreto di promulgazione; Praenotanda; Norme; Presentazione e illustrazione delle quattro concessioni generali; Raccolta di altre concessioni; Appendice con alcune invocazioni; Costituzione apostolica *Indulgentiarum doctrina*, che si riporta come documento (cf. Estratto di un foglio di Udienza. N. 10/67/8, 24 settembre 1967).

⁵⁵ Il 10 ottobre 1967.

⁵⁶ C'era prima la confusione, anche nei testi ufficiali, tra la solenne Benedizione papale, con l'annessa indulgenza plenaria, e la semplice benedizione apostolica, senza l'indulgenza. Secondo le nuove regole, la Benedizione papale doveva ormai essere riservata ai Vescovi ed equiparati. Poiché non poteva più essere elargita dai sacerdoti novelli e giubilari, nonché dai predicatori di esercizi spirituali, conseguentemente l'*Enchiridion* doveva contenere speciali concessioni di indulgenze plenarie per le prime Messe, le Messe giubilari e gli esercizi spirituali (sia per il sacerdote, sia per i fedeli, senza cioè l'elargizione della benedizione papale).

zione generale, pratica per la quale si decise di togliere l'indulgenza plenaria⁵⁷.

I Prelati espressero anche un Voto circa le formule proposte per l'indulgenza plenaria annessa ai quattro pii esercizi. Le formule per la mezz'ora di adorazione del Ss.mo Sacramento e la mezz'ora di pia lettura della S. Scrittura, furono approvate senza emendamenti.

Ma le formalità richieste per il pio esercizio della *Via Crucis* non fecero l'unanimità, la competenza in materia era tuttavia della S. Congregazione dei Riti⁵⁸. Venne respinta la proposta di allargare a tutti, la concessione fatta ai soli impediti, di sostituire alla *Via Crucis* mezz'ora di meditazione sulla Passione del Signore⁵⁹; mentre si accolse quella di non richiedere, per l'indulgenza, che l'esercizio fosse necessariamente guidato da un sacerdote, quando si trattava di compierlo in pubblico, e di non obbligare gli altri partecipanti, non potendosi muovere dal loro posto, a voltarsi verso le singole stazioni⁶⁰.

⁵⁷ L'assoluzione generale era un'antica pratica penitenziale, cara ai Religiosi ed ai membri delle Pie Associazioni, facendo riferimento alle infrazioni alle regole. Alcuni Vescovi Francesi e Cinesi si erano espressamente dichiarati contrari. Secondo la nuova normativa, si poteva avere l'indulgenza parziale (cf. le concessioni generali), ma non esisteva più un titolo per ottenere l'indulgenza plenaria.

⁵⁸ Circa le regole per la legittima erezione, circa la storicità di certe «stazioni», ecc.

⁵⁹ Perché ciò equivaleva a creare una nuova pratica, il che non era possibile sia per restare fedeli ai criteri restrittivi, cui la riforma si ispirava, sia perché le quattro pratiche erano già state approvate da Paolo VI.

⁶⁰ Progetto del 4 ottobre 1967: «Si pium exercitium publice peragatur et motus omnium praesentium fieri nequeat sine perturbatione, sufficit ut sacerdos cum aliquibus clericis vel laicis ad singulas stationes se conferat, dum alii, suum locum tenentes, ad easdem

Per dare maggiore consistenza alla pratica del Rosario – essendo la più facile con cui si poteva acquistare l'indulgenza plenaria – erano abrogate le antiche disposizioni, che permettevano la interruzione, nella recita, tra le decadi, senza perdere l'indulgenza plenaria: la recita ormai doveva essere continua⁶¹. Con lo stesso intento, si deliberò, all'unanimità, che, per rendere la pratica più impegnativa, non ci fosse l'indulgenza plenaria per la recita privata, eccetto se fatta *coram Ss.mo*.

Pervenuti alla conclusione della seduta, tutti i Prelati convennero che l'indulgenza plenaria, concessa alla preghiera *En ego*, era una «stonatura» alla organica composizione dell'*Enchiridion*⁶²: si decise di farne parola al Santo Padre, affinché la concessione fosse limitata al massimo⁶³.

La sesta riunione di Segnatura⁶⁴ esaminò le quattro concessioni generali di indulgenze parziali e il modo di presentarle nell'*Enchiridion*. Il Comitato ristretto aveva preparato un proemio introduttivo e corredato le singole regole di passi scritturali e conciliari, seguendo un suggerimento del Cardinale Journet⁶⁵. Benché questa

stationes se vertunt». Formula approvata dalla Segnatura del 10 ottobre 1967: «Si pium [...], sufficit ut saltem qui exercitium dirigit ad singulas stationes se conferat, dum alii suum locum tenent».

⁶¹ S. Congr. Indulg., 8 luglio 1908 (cf. *Enchiridion* 1952, conc. 395, nota 1).

⁶² Come è già stato detto, la facilità di ottenere questa indulgenza contrastava con il criterio di maggiore vigore che presiedeva a tutte le altre.

⁶³ Al Venerdì Santo o, al massimo, ai soli venerdì quaresimali.

⁶⁴ Il 14 novembre 1967.

⁶⁵ Alla fine della sua lettera del 14 aprile 1967 (trasmessa dalla Segr. di Stato il 24 c.m.), il Card. Journet aggiungeva tra parentesi: «Et peut-être? signaler, en note, un texte très bref, de l'Évangile même, où l'oeuvre de pénitence proposée est recommandée?»

presentazione non fosse conforme allo stile giuridico, la Segnatura l'adottò per la sua valenza pastorale: essa dimostrava, con molta chiarezza, che le concessioni generali erano nello spirito del Vangelo e del Concilio. La giustezza della scelta dei testi in parola fu accertata da Mons. Garofalo⁶⁶.

Dopo un anno di lavoro⁶⁷, approvate le concessioni generali e particolari, la Segnatura fu finalmente chiamata a pronunciarsi sulla normativa. L'*Enchiridion* non sarebbe solo una raccolta di concessioni di indulgenze, ma si aprirebbe con un codice, semplice e completo, riassumendo tutta la legislazione in materia di indulgenze. Il Comitato ristretto aveva preparato uno schema⁶⁸, su 28 cartelle, divise verticalmente a metà e recanti a sinistra i canoni del Codice piano-benedettino, ormai caduchi o che venivano ritoccati; a destra i canoni, che conservavano la loro efficacia e quelli ritoccati, insieme alle norme della Costituzione *Indulgentiarum doctrina*.

L'argomento più scottante concerneva le facoltà dei Cardinali, Patriarchi e Vescovi. C'era un'alternativa. Sempre nell'intento di semplificare, si era propensi ad unificare la norma, facendo dipendere tali facoltà dalla stessa Ordinazione episcopale. In tale ipotesi, tutti coloro che erano insigniti di quella dignità avrebbero avuto la facoltà di concedere l'indulgenza

[jeûne cf. Mt 4,2; adoration Mt 26,40; oeuvres de miséricorde Mt 25,35, etc?] Cela aiderait à écarter les objections du protestantisme?»

⁶⁶ Rettore Magnifico della Pont. Università Urbaniana.

⁶⁷ Il 5 dicembre 1967.

⁶⁸ Che ebbe sei redazioni (27 ottobre 1967; 11 nov.; 16 nov.; 5 dic.; 13 dic.; 24 aprile 1968).

parziale all'occasione di solenni cerimonie. Ma ciò avrebbe favorito un'esaltazione personale quasi senza effetto⁶⁹.

Si preferì quindi l'altra soluzione, conservare cioè il principio del legame tra indulgenza e giurisdizione, anche perché così la concessione di una indulgenza poteva essere fatta per ragioni diverse⁷⁰. Se a prima vista sembrava un giuridismo esagerato il fatto che, ad esempio, una preghiera indulgenziata da un Vescovo dovesse restare limitata, per l'indulgenza, alla sua diocesi, era tuttavia necessario rimanere nei limiti della giurisdizione territoriale, una volta che si era ritenuto di non cambiare criterio⁷¹. Ma, poiché la nuova legislazione canonica intendeva dare maggiore importanza alla figura del Metropolita, si conservò il c. 274, che riguardava appunto il potere dei Metropoliti di concedere l'indulgenza parziale anche nelle diocesi suffraganee. E si tenne scrupolosamente conto del diritto orientale per le larghissime facoltà dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori⁷².

Venne conservata la facoltà ai Cardinali di concedere l'indulgenza parziale *ubique terrarum*, ai soli presenti. Ma data la nuova norma dell'unica indulgenza plenaria al giorno ed il nuovo sistema per l'acquisto dell'indulgenza parziale, i Cardinali perdettero conseguentemente il privilegio di poter lucrare, visitando il proprio oratorio privato, tutte le indulgenze legate con

⁶⁹ Infatti chi partecipava ad una cerimonia solenne acquistava già l'indulgenza parziale in virtù delle concessioni generali.

⁷⁰ Ad esempio per la recita di una preghiera approvata.

⁷¹ Ciò favoriva anche il principio della giusta moderazione.

⁷² Dietro suggerimento del P. Faltin, O.F.M. Conv. (membro della Pont. Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale), Voto del 5 febbraio 1968.

la visita di chiese o di altri luoghi sacri nella città dove si trovavano⁷³.

La Segnatura approvò lo schema di disposizioni, preparato dal Comitato ristretto, chiedendo tuttavia di interpellare in merito la Commissione per la riforma del Codice⁷⁴. Tutto era ormai pronto per una rapida pubblicazione, forse in concomitanza con il primo anniversario della *Indulgentiarum doctrina*.

2.2 Seconda fase

Ma dopo le feste natalizie, l'intero progetto veniva rimesso in gioco, con un'inaspettata contestazione circa le quattro concessioni generali di indulgenza parziale⁷⁵. Le quattro formule erano state definite troppo vaghe⁷⁶. Il lavoro di un anno sembrava azzerato, perché si tornava alla prima obiezione, affrontata e risolta durante la prima Segnatura. Il 6 febbraio 1968 fu convocata una Segnatura di crisi.

⁷³ CIC 1917, c. 239 §1, 11°.

⁷⁴ D'Ufficio al Card. Pericle Felici, Pres. della Pont. Com. per la revisione del CIC, Prot. N. 10/67/16, 13 dicembre 1967; Riscontro, Prot. N. 1280/68, 12 febbraio 1968 (provvide subito a fare studiare il progetto a due Consultori, «molto competenti in materia» [Beste e Berrutti]. D'Ufficio, Prot. N. 10/67/23, 16 febbraio 1968: nuovo schema, tenendo conto dei pareri dei PP. Berrutti, Beste, Egger e Faltin.

⁷⁵ Non solo i periti, che avevano seguito tutto il processo di riforma, come il Cardinale Journet, le avevano lodate, in quanto traducevano perfettamente lo spirito della Cost. apost. *Indulgentiarum doctrina*, ma Paolo VI le aveva approvate durante l'Udienza del 10 giugno 1967.

⁷⁶ Circa i cinque fogli d'Udienza, indirizzati il 3 gennaio 1968, dal Penitenziere Maggiore al Santo Padre, Mons. Sostituto aveva chiesto il parere di tre Prelati, che, all'oscuro dei precedenti, avevano prospettato quelle difficoltà.

All'unanimità si dichiarò che le quattro formule non erano vaghe e che dipendevano dal nuovo concetto dell'indulgenza parziale, il quale, più che premiare i singoli atti, si soffermava alla considerazione dello spirito che li animava, del fervore che li accompagnava. Precisare determinati atti, per circoscrivere l'ambito delle concessioni, avrebbe impoverito il loro contenuto spirituale. Per superare la difficoltà bastava inquadrare le quattro formule nel resto dell'*Enchiridion*, e cioè con le note illustrative e le altre pratiche, in esso contenute⁷⁷: era, quindi, opportuno che il testo dell'*Enchiridion* fosse preparato in bozze, affinché potesse essere fruttuosamente sottoposto al giudizio di esperti, anche quelli dell'ultimo momento⁷⁸.

La situazione rimase ferma per due mesi. Paolo VI, durante l'Udienza dell'8 aprile, chiese di essere informato dello stato dei lavori e se erano già pronte le bozze di stampa. Si accennò alla battuta di arresto. Mons. Reggente illustrò al Santo Padre due soluzioni per sormontare le difficoltà: a) Conservare le prime tre formule, riguardanti rispettivamente atti di pietà, di carità⁷⁹ e di penitenza, sopprimendo la quarta circa le pubbliche manifestazioni di fede⁸⁰. b) Conservare la prima formula che corrispondeva all'offerta del lavoro

⁷⁷ Ciò che non era stato possibile per i tre consultori, che ebbero solo l'ultima Relazione.

⁷⁸ D'Ufficio a Mons. Sostituto, Prot. N. 10/67/22, 7 febbraio 1968.

⁷⁹ Per la seconda formula, circa cioè gli atti di carità, si metterebbe in rilievo, nel commento, che non erano indulgenziati tutti gli atti di carità cristiana, ma soltanto quelli «in servitium fratrum necessitate laborantium».

⁸⁰ Indulgenziando a parte, con le altre concessioni particolari, alcune poche pratiche: ad es. le novene, le processioni eucaristiche.

e della sofferenza; congiungere la seconda e la terza formula premiando una privazione volontaria che si risolvesse in atto di carità⁸¹; premiare a parte chi, in un giorno che non fosse di obbligo, osservasse il digiuno secondo la prassi tradizionale⁸²; infine, sopprimere la quarta formula⁸³.

Paolo VI accolse subito la prima proposta come la più conforme alla Costituzione *Indulgentiarum doctrina* e al nuovo concetto per l'indulgenza parziale e concluse che, in questa maniera, venivano messe in evidenza la pietà, la carità e la croce. Egli si rimetteva completamente alla S. Penitenzieria, riservandosi di esaminare insieme le bozze, appena pronte. Il Penitenziere Maggiore suggerì di sottoporle prima a Mons. Carlo Colombo⁸⁴ e il Santo Padre fece il nome del P. Abellán, che, comunque, era membro del Comitato ristretto.

Paolo VI, inoltre, approvò la concessione particolare per le Basiliche Patriarcali, la limitazione dell'indulgenza plenaria, per la preghiera *En Ego*, ai soli venerdì di quaresima; la nuova normativa per la Benedizione papale⁸⁵.

⁸¹ Ad es. dedicare una parte di tempo libero all'insegnamento religioso; privarsi di qualche cosa per devolvere l'equivalente alla campagna contro la fame.

⁸² Pratica che sarebbe stata probabilmente gradita agli Orientali.

⁸³ Sempre indulgenziando a parte alcune determinate pratiche.

⁸⁴ Che aveva presieduto il Comitato dei Teologi per la composizione della *Indulgentiarum doctrina*.

⁸⁵ Il nome veniva conservato (l'idea di Benedizione papale porta con sé quella di indulgenza plenaria, mentre la Benedizione apostolica non ha annessa alcuna indulgenza) e poteva essere impartita tre volte l'anno da tutti i Vescovi e Prelati equiparati. Purtroppo la confusione lessicale tra Benedizione papale e benedizione apostolica è stata reintrodotta nel vigente Cerimoniale dei Vescovi (cf. CE 1122). Ma l'*Enchiridion* ha conservato questa utile distinzione, approvata da Paolo VI (cf. edizioni del 1986 e del 1999).

Infine, nell'ultima Udiienza prima della pubblicazione, il 14 giugno 1968, venne presentata al Papa la terza bozza di stampa, insieme al giudizio dei Teologi e Prelati consultati. Il P. Egger, per la parte linguistica, aveva dato nuovi suggerimenti; il P. Ciappi, O. P.⁸⁶, aveva dichiarato di «non aver nulla da osservare dal punto di vista della dottrina teologica»; il P. Abellán, come era stato invitato da Paolo VI, aveva approntato un Voto circa la piena conformità dell'*Enchiridion* allo spirito della Costituzione *Indulgentiarum doctrina*. Benché Mons. Carlo Colombo non avesse ancora consegnato le sue osservazioni, Paolo VI osservò che poteva considerarsi sufficiente il giudizio espresso dal P. Ciappi e dal P. Abellán.

Il Pontefice esaminò le singole parti dello *Enchiridion*, soffermandosi in modo particolare su gli argomenti, sui quali si chiedeva la Sua esplicita approvazione, che fu concessa⁸⁷. Egli approvò subito il contenuto dell'intero *Enchiridion*, in modo di potesse recare la data del 29 giugno, giorno conclusivo dell'Anno della Fede. E benevolmente aggiunse: «questo volumetto avrà una importanza storica». Il Papa, tuttavia, trattenne presso di Sé le bozze, per esaminare approfonditamente i *Praenotanda* e le Norme, riservandosi di mandare ulteriori suggerimenti⁸⁸. Il 17 giugno l'autorizzazione alla pubblicazione veniva comunicata dal Cardinale Segretario di Stato⁸⁹.

⁸⁶ Maestro del Sacro Palazzo Apostolico. Fu membro del Comitato dei Teologi (Segr. di Stato, Prot. N. 62544, 19 gennaio 1966).

⁸⁷ La Benedizione papale; la visita delle chiese; la parola *Hierarcha* aggiunta a *Ordinarius* (Norme 15, 32, 35).

⁸⁸ Dal foglio e Rescritto della Udiienza del 14 giugno 1968.

⁸⁹ Segreteria di Stato, Prot. N. 118946, 17 giugno 1968.

Mons. Carlo Colombo, *in extremis*, diede il seguente voto⁹⁰: «devo subito dire che i criteri adottati mi sono apparsi oltremodo saggi e pienamente rispondenti alla dottrina ed alle preoccupazioni della Costituzione *Indulgentiarum doctrina*». Aggiungeva un piccolo rilievo: gli sembrava che qualche *Consilium* liturgico avesse dichiarato che la recita del Rosario *coram Ss.mo* non rispondesse alle norme liturgiche circa il culto eucaristico. La Sacra Penitenzieria propose, dunque, la variante: «Indulgentia plenaria si Rosarii recitatio fiat in ecclesia aut oratorio publico, etc.»⁹¹, che piacque sia a Mons. Colombo, sia a Paolo VI⁹². Ormai si poteva procedere alla stampa⁹³.

3. Le caratteristiche dell' *Enchiridion indulgentiarum*

L'*Enchiridion* del 1952 era una commoda⁹⁴ raccolta di 781 preghiere e pie opere, all'uso dei fedeli, che intendevano fruire al meglio del tesoro della Chiesa, praticando di preferenza quelle arricchite di indulgenze più cospicue. L'*Enchiridion* del 1968 «è la puntualizzazione di atteggiamenti e di intendimenti che, se innestati in una visione soprannaturale della vita, ottengono, per benigna disposizione della Chiesa, una remissione di pena temporale»⁹⁵.

⁹⁰ Datato 23 giugno 1968.

⁹¹ Concessione (conc.) 48.

⁹² Appunto di Mons. Reggente, 27 giugno 1968.

⁹³ Il numero de *L'Osservatore Romano* del 29 giugno 1968 pubblicava il Decreto di promulgazione del nuovo *Enchiridion indulgentiarum*.

⁹⁴ Anche gli specialisti in materia difficilmente potevano conoscere a memoria tutte le concessioni e la loro ampiezza.

⁹⁵ A. LOVELLI, «Il nuovo "Manuale delle indulgenze"», *Palestra del Clero* 47 (1968) 1118-1125.

I *Praenotanda* spiegano il criterio usato nelle concessioni e l'ordine osservato nella compilazione. Si è inteso lasciare una più grande libertà alla iniziativa personale nella scelta e nel modo di compiere le opere prescritte, le quali rispondono alle esigenze concrete della vita e alla mentalità degli uomini di oggi. «Più che alla ripetizione di formule e pratiche», si è voluto educare il fedele «allo spirito d'orazione e di penitenza, e all'esercizio delle virtù teologali».

La prima parte, composta da 36 *norme*, riassume tutte le disposizioni vigenti in materia di indulgenze. La fonte principale è la Costituzione *Indulgentiarum doctrina*, ma, con poche modifiche, sono stati conservati i canoni del Codice piano-benedettino non in contrasto con la stessa Costituzione. Quanto alle altre disposizioni non riferite, il Decreto di promulgazione dichiara espressamente «abrogate le concessioni generali di indulgenze non riferite nel medesimo *Enchiridion* ed abrogate anche le disposizioni, riguardanti le indulgenze, del Codice di Diritto Canonico, di ogni *Motu proprio* e dei Decreti della Santa Sede, che non sono contenuti nelle Norme riportate sotto».

Le tre concessioni generali di indulgenze parziali, seconda parte o, meglio, cardine dell'*Enchiridion*, procedono direttamente dallo spirito delle Costituzioni apostoliche *Indulgentiarum doctrina* e *Paenitemini*. La prima concessione premiando lo spirito di pietà nel lavoro e nella sofferenza, tende a soprannaturalizzare tutta la vita dell'uomo; la seconda spinge alle opere di misericordia rivolte al sollievo dei bisognosi; la terza, in reazione contro l'attuale spirito edonistico, induce alla penitenza con privazioni spontanee di cose lecite e piacevoli.

Mons. Sessolo, presentando l'*Enchiridion*, diceva in un linguaggio molto pastorale: «Le tre concessioni determinano sufficientemente le azioni indulgenziate,

benché lascino piuttosto in penombra la loro distinzione numerica e mettano invece in rilievo lo spirito che deve animarle. La formulazione delle concessioni spinge pertanto il fedele a preoccuparsi più della *qualità* che della *quantità*. Non si preoccuperà quindi, ad esempio, del *numero di volte* che durante il lavoro innalzerà le mente a Dio, ma del *modo* con cui lavorerà e offrirà a Dio quel lavoro»⁹⁶.

E lo stesso Prelato sottolineava l'importanza della pratica quotidiana delle tre concessioni generali per l'acquisto delle buone disposizioni in vista dell'indulgenza plenaria: «Il fedele che ordina la sua vita secondo le indicazioni delle tre concessioni di carattere generale, non solo acquista copiose indulgenze, per sé o per le anime del Purgatorio, ma inoltre cresce nel fervore della carità. Con frequenti atti di *pietà*, di *carità* e di *penitenza* santifica e purifica sempre più la sua anima, fino a raggiungere quel distacco da ogni affetto peccaminoso che è richiesto per l'indulgenza plenaria. Pertanto l'uso costante delle tre concessioni serve anche a predisporre convenientemente l'animo al grande beneficio dell'indulgenza plenaria»⁹⁷.

Per facilitare la comprensione dei fedeli, abituati all'uso del vecchio *Enchiridion* e, quindi, probabilmente non poco disorientati, uno speciale preambolo mette in luce il vero significato delle concessioni generali e, dopo ognuna, seguono un breve commento ed alcuni testi desunti dalla Sacra Scrittura e dal Concilio Vaticano II. È una maniera molto pastorale – e nel 1968 era un metodo nuovo – di illustrare disposizioni

⁹⁶ G. SESSOLO, «Nuovo Manuale delle Indulgenze», *L'Osservatore della domenica* 35/7 (1968) 5.

⁹⁷ G. SESSOLO, *Piccolo manuale delle indulgenze ad uso dei fedeli*, Città del Vaticano 1968, 45-46.

legislative, che rende tangibile la loro perfetta concordanza con la S. Scrittura ed i testi conciliari.

La terza parte del volume comprende 70 *altre concessioni*. Il principio della giusta moderazione ha fatto sì che, sempre a seguito dei voti delle Conferenze episcopali, molte opere, preghiere, invocazioni del vecchio *Enchiridion* siano state tralasciate, ma generalmente le concessioni non confermate rientrano in una delle tre concessioni generali di indulgenze parziali.

Pur somigliando maggiormente al vecchio *Enchiridion*, questa parte è vivificata dallo stesso spirito nuovo, sia nella scelta delle opere – conformi alla tradizione e alle nuove necessità – che nel modo di presentarle. «C'è del tradizionale e del nuovo, ma dall'uno e dall'altro si possono ben dedurre l'orientamento e le raccomandazioni della Chiesa ad una pietà solida, permeata di spirito biblico, incentrata intorno ai grandi misteri della fede, vibrante di sollecitudini e risonanze ecclesiali»⁹⁸.

Le concessioni particolari di indulgenze parziali potrebbero sembrare inutili, viste le tre formule generali; in realtà esse hanno «valore indicativo, allo scopo di conservare pratiche venerande e di facilitare il ricorso a Dio a chi preferisce essere guidato»⁹⁹, e qualcuna doveva pure essere enunciata, perché in qualche circostanza può anche avere l'indulgenza plenaria¹⁰⁰.

⁹⁸ G. CAPRILE, «Il nuovo «Manuale delle Indulgenze»», *La Civiltà Cattolica* 119/4 (1968) 489-491.

⁹⁹ A. LOVELLI, «Il nuovo «Manuale delle indulgenze»» (cf. nt. 95).

¹⁰⁰ Preghiera *En ego, o bone et dulcissime Iesu* (conc. 22); atto di riparazione (conc. 26); atto di consacrazione del genere umano a Cristo Re (conc. 27); *Tantum ergo* (conc. 59); *Te Deum* (conc. 60); *Veni, Creator* (conc. 61)...

Il n. 7 del Proemio accenna alle quattro opere che permettono l'acquisto quotidiano dell'indulgenza plenaria. Anche per queste opere le condizioni imposte, per l'indulgenza plenaria, sono tali da renderle adatte ad incrementare effettivamente la vita cristiana.

Si è tenuto conto di due esigenze: l'importanza delle opere alle quali si può annettere l'indulgenza plenaria; la vera scelta da offrirsi ai fedeli, perché essi praticino l'uso delle indulgenze, secondo il proprio gusto spirituale. Da una parte si determinano molto chiaramente le condizioni richieste per l'acquisto della indulgenza, rese più semplici negli aspetti accidentali; dall'altra si mettono bene in luce le ragioni e lo spirito con cui i fedeli nei singoli casi devono agire, se vogliono ottenere l'indulgenza plenaria.

Così la visita al Ss.mo Sacramento consegue l'indulgenza plenaria se viene fatta per modo di adorazione e per la durata di almeno mezz'ora¹⁰¹; la recita del Rosario mariano, se fatta, senza interruzione, sia in Chiesa sia in modo comunitario¹⁰²; la lettura della S. Scrittura se fatta con la debita riverenza alla parola di Dio, per modo di lettura spirituale, e se si protrae per almeno mezz'ora¹⁰³. Per quanto riguarda l'esercizio della *Via Crucis*, si è proceduto ad una semplificazione della forma tradizionale di questa devozione, anche in ordine alla commutazione delle opere prescritte a favore degli impediti¹⁰⁴. Criteri paritetici sono stati suggeriti ai Patriarchi delle Chiese Orientali, dove non fossero in uso gli esercizi di cui sopra.

¹⁰¹ Conc. 3.

¹⁰² Conc. 48.

¹⁰³ Conc. 50.

¹⁰⁴ Conc. 63.

La visita delle Basiliche patriarcali di Roma congiunge la giusta moderazione delle concessioni con l'ampiezza dei favori in utilità dei presenti nell'Urbe, come abitanti o come pellegrini¹⁰⁵; la Benedizione papale comporta precise disposizioni restrittive¹⁰⁶; la concessione dell'indulgenza in punto di morte, al contrario, è molto ampia¹⁰⁷.

L'*Enchiridion* si conclude con un *Appendice* ed un *documento*. Le *pie invocazioni* sono state collocate, in numero di 35, nell'appendice al volumetto. Anche questa parte non è superflua, poiché tende a sottolineare il nuovo spirito che deve presiedere nell'acquisto di queste indulgenze¹⁰⁸ e propone il criterio con cui i fedeli possono scegliere le invocazioni preferite¹⁰⁹. «Le pie invocazioni, brevissime e dette anche solo mentalmente, non sono più indulgentiate per la loro ripetizione meccanica, ma in quanto completano l'azione del fedele che “nel compiere i suoi doveri e nel sopportare le avversità della vita, innalza con umile fiducia l'animo a Dio”»¹¹⁰.

¹⁰⁵ Conc. 11.

¹⁰⁶ Conc. 12.

¹⁰⁷ Conc. 28.

¹⁰⁸ Il commento infatti recita: «L'invocazione, quanto all'indulgenza, non si considera più come una cosa a sé stante, ma come complemento dell'azione con la quale il fedele, nel compiere i suoi doveri e nel sopportare le avversità della vita, innalza con umile fiducia l'animo a Dio. Pertanto la pia invocazione completa la elevazione della mente».

¹⁰⁹ «È da preferirsi l'invocazione che meglio si adatta alle varie circostanze ed ai diversi stati d'animo e che o viene spontaneamente in mente oppure è scelta fra quelle entrate nell'uso dei fedeli, delle quali sotto si dà un breve elenco».

¹¹⁰ G. CAPRILE, «Il nuovo “Manuale delle Indulgenze”» (cf. nt. 98).

Mons. Sessolo spiegava così questa scelta del Legislatore: «Stabilire una preferenza per un pensiero, una invocazione, una giaculatoria, in luogo di un'altra qualunque espressione di unione con Dio, sarebbe stato in contrasto con la piena libertà che il modo moderno di sentire rivendica anche nei rapporti dell'uomo con Dio, nell'ambito della adesione alle verità di fede e del rispetto alle forme tradizionali di pietà»¹¹¹.

Infine viene riportato il testo completo della Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*, fonte non solo giuridica, ma anche ispiratrice dello stesso *Enchiridion*.

L'*Enchiridion* non va letto come un ricettario, ma come un breve, preziosissimo libro di spiritualità, che contiene le più importanti e universali preghiere e pratiche, che la Chiesa, per questo stesso motivo, ha deciso di arricchire con le indulgenze e di offrire a tutti i suoi figli, latini come orientali: è un fatto unico nel suo genere¹¹².

«Il nuovo *Enchiridion indulgentiarum* – specialmente con le tre concessioni *generaliores* – è un invito e una guida per la perfezione cristiana, da raggiungersi nelle ordinarie condizioni di vita. Una vita che è per lo più intessuta di piccole cose, che acquistano però grande valore, se chi le compie è illuminato dalla *fede*, sostenuto dalla *speranza*, purificato e rinvigorito dalla *penitenza*, vivificato dall'*amore*»¹¹³. Non ha sbagliato Paolo VI, questo volumetto, anche se ha fatto poco ru-

¹¹¹ G. SESSOLO, *Il nuovo Enchiridion indulgentiarum* (appunto inedito).

¹¹² Ad es. la *Lex fundamentalis*, che doveva concernere tutti i fedeli della Chiesa, con i loro diritti e doveri, è rimasta allo stato di progetto.

¹¹³ G. SESSOLO, «Nuovo Manuale delle Indulgenze» (cf. nt. 96).

more, ha veramente avuto una importanza storica. L'Anno Santo è l'occasione per riscoprirlo. Infatti la Penitenzieria Apostolica, proprio con questo intento, né ha curato una quarta edizione aggiornata il 16 luglio 1999¹¹⁴.

JEAN-MARIE GERVAIS

¹¹⁴ PENITENZIERIA APOSTOLICA, decreto *Jesu humani generis*, 16 luglio 1999, *L'Osservatore Romano*, 18 settembre 1999, 4. Cf. anche, J.-M. GERVAIS, *Giubileo e Indulgenza*, Milano 1999; ID., «El manual de indulgencias, método ideal para ganar el Jubileo», *Ec-clesia* 13 (1999) 23-45.